

STATUTO

**CITTA' IRENE SOCIETA'
COOPERATIVA DI
SOLIDARIETA'
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPUA CE VIA ORESTE
SALOMONE 5

Numero REA: CE - 211724

Codice fiscale: 03009970611

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita la Società Cooperativa Sociale	
	"CITTA' IRENE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	
	ONLUS"	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Capua (CE).	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno	
	essere istituite o soppresse con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 90	
	(novanta) giorni.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	

	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la	
	disciplina prevista dal codice vigente in materia di società	
	cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'art. 2514 del c.c. e dell'art. 10) del D.Lgs.	
	n. 460/1997, si intendono perseguire i principi della	
	mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella	
	cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili	
	e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale	
	durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate	
	a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità	
	sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte	
	della medesima ed unitaria struttura;	
	2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ad un	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa sociale potrà, con spirito mutualistico e	
	senza scopo di lucro, tramite i propri soci, svolgere	
	servizi socio-sanitari ed educativi, di cui alla lettera a)	
	dell'articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e	
	successive modifiche ed integrazioni, ed attività agricole,	
	artigianali e di servizi finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b)	
	dell'articolo 1, della predetta legge 8 novembre 1991 n.	
	381, e successive modifiche ed integrazioni, in un contesto	
	di promozione umana ed integrazione sociale dei cittadini,	
	in conformità all'interesse generale della comunità.	
	Nel perseguimento degli scopi sociali le attività rientranti	
	nelle tipologie di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1,	
	della predetta legge 8 novembre 1991 n. 381 sono coordinate	
	tra loro e funzionalmente collegate.	
	L'organizzazione amministrativa della cooperative sociale	
	prevede la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione	
	delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	

	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa si ispira, altresì, ai principi della	
	Caritas, ai suoi metodi e li applica, fedelmente e	
	rigorosamente, nell'attività e nelle iniziative che intende	
	intraprendere, in quanto compatibili con l'ordinamento	
	giuridico dello Stato italiano.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, intende cooperare attivamente con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	

	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della Legge 142/01 e successive modificazioni il	
	socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	La Cooperativa intende perseguire un orientamento	
	imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con	
	altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze	
	consortili e dei consorzi territoriali.	
	Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa,	
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa	
	può svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio	
	o per conto terzi in appalto o convenzioni con Consorzi di	
	Cooperative, Enti pubblici e privati, le seguenti attività:	
	- la gestione per conto proprio o di Aziende Sanitarie	
	Locali, Aziende Ospedaliere, Enti pubblici territoriali,	
	Policlinici, Ospedali, Cliniche, Case di cura, Hospice, ASP	
	(Aziende Servizi alla Persona), RSA, e per conto di ogni	
	altra struttura sociale e sanitaria pubblica o privata la	
	gestione dei servizi di assistenza sanitaria, socio	
	sanitaria, socio assistenziale ed educativi, rivolti a	

	persone anziane, con disabilità, pazienti cronici, persone	
	con malattie progressivamente invalidanti e/o terminali,	
	minori delle aree infanzia e adolescenza, persone detenute,	
	internate e prive della libertà personale, con disagio	
	psichico, con dipendenze, donne maltrattate e/o in	
	difficoltà, immigrati.	
	Pertanto la Cooperativa potrà assumere in modo integrale o	
	parziale, per conto proprio o dei soggetti sopra elencati,	
	la gestione delle attività e dei servizi indicati di seguito	
	in maniera esemplificativa e non esaustiva:	
	Servizi alla Persona:	
	- Servizi semiresidenziali: gestione di servizi di asilo	
	nido di infanzia, servizi integrativi al nido, agrinido,	
	ludoteca, centro diurno polifunzionali per minori, centro di	
	aggregazione giovanile, centro per le famiglie, centro	
	diurno integrato per disabili fisici, psichici e sensoriali	
	(ex art. 26 L. 833/78), centro sociale polifunzionale per	
	disabili, centro diurno integrato per anziani, centro	
	sociale polifunzionale per anziani, centro di aggregazione	
	per immigrati, centro interculturale per immigrati, centro	
	di accoglienza diurno, centro sociale diurno per persone	
	detenute, internate e prive delle libertà personale, centro	
	diurno integrato per disagio psichico, centro antiviolenza,	
	centro diurno per area dipendenze;	
	- Servizi residenziali: gestione di RSA per anziani,	

	disabili e persone con patologia psichiatriche, Residenze	
	Protette per anziani, disabili e persone con patologia	
	psichiatriche, Case di Riposo, Comunità Alloggio, Case	
	Albergo, Hospice, Case di Cura, Ospedali, Istituti di Pena,	
	Comunità di pronta e transitoria accoglienza, Casa famiglia,	
	Comunità educativa a dimensione familiare, Comunità	
	alloggio, Gruppo appartamento, Comunità di accoglienza per	
	gestanti, madri e bambini, interventi per l'accoglienza	
	degli accompagnatori dei ricoverati negli ospedali, Comunità	
	tutelare per persone non autosufficienti, Centri di	
	accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), Centri di	
	identificazione ed espulsione (C.I.E.), Centri	
	dell'Immigrazione, strutture residenziali e servizi per	
	l'accoglienza per stranieri, anche nell'ambito della rete ex	
	SPRAR e SIPROIMI.	
	Gestione dei servizi socio-assistenziali e del presidio	
	sanitario ed infermieristico, servizi di assistenza socio	
	sanitari educativa e didattica, servizi di vigilanza,	
	guardiania, portineria e centralino h24.	
	Gestione in proprio o per conto altrui di Presidi medico e	
	infermieristici, attività clinico-riabilitative,	
	orientamento psicopedagogico, orientamento scolastico,	
	sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle	
	scuole, interventi abitativi d'emergenza, comunità per	
	malati di AIDS, centro di accoglienza per detenuti ed ex	

	detenuti, carceri, strutture residenziali per detenute con	
	figli minori, strutture residenziali per cittadini affetti	
	da demenza, comunità tutelari per persone non	
	autosufficienti, case di accoglienza per donne maltrattate,	
	case rifugio per donne vittime di tratta, comunità di	
	accoglienza per soggetti con dipendenze.	
	Nei limiti della normativa vigente nel settore, servizio di	
	ritiro, trasporto e consegna di organi, liquidi biologici e	
	sangue con adeguate attrezzature e automezzi da e per i	
	Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali, Centri prelievo e	
	laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza dei	
	campioni. Servizio di ritiro, trasporto e consegna materiale	
	vario con adeguate attrezzature e automezzi da e per i	
	Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali, Centri prelievo e	
	laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza del	
	materiale. Servizio di accompagnamento pazienti ed ospiti	
	all'interno di presidi ospedalieri o strutture sanitarie	
	(cliniche, Case di cura, Hospice, Presidi sanitari	
	territoriali, etc.) e socio sanitarie (RSA, Residenze	
	Protette etc.) in genere, anche con ausili per la	
	mobilizzazione adeguati.	
	Servizi domiciliari: gestione, anche in regime di	
	accreditamento istituzionale di servizi di assistenza	
	domiciliare sociale, tutoraggio educativo, assistenza	
	domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità,	

	servizi di prossimità. Gestione, anche in regime di	
	accreditamento istituzionale di servizi di cure domiciliari	
	anche per pazienti terminali, assistenza domiciliare	
	socio-assistenziale, Assistenza domiciliare integrata (ADI),	
	Assistenza domiciliare ospedaliera (ADO), assistenza	
	domiciliare psicologica, telessoccorso e teleassistenza,	
	telefonia sociale, distribuzione pasti e/o lavanderia a	
	domicilio. Servizio di assistenza sanitaria domiciliare	
	professionale (medica, infermieristica, riabilitativa,	
	tutelare, psicologica e sociale) diretto a pazienti con	
	gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo	
	(oltre le dodici ore giornaliere) nell'Area della Nutrizione	
	Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e	
	delle Ventilazioni Meccaniche Domiciliari invasive	
	mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi	
	secondarie a patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive	
	ed estasianti) e/o extrapolmonari (malattie neurologiche)	
	attraverso la fornitura, l'impiego, la manutenzione,	
	l'assistenza tecnica e la sostituzione delle apparecchiature	
	medicali (ventilatori, nutri pompe, aspiratori, etc.), del	
	relativo materiale di consumo (raccordi, tubi, filtri,	
	cannule, etc.), nonché di tutte le attrezzature per il	
	monitoraggio, anche telemetrico, dei parametri vitali.	
	Servizi territoriali: gestione servizi di assistenza medica,	
	infermieristica, riabilitativa e psicologica in regime	

	ambulatoriale a favore di persone anziane, disabili, con	
	patologie croniche o terminali, con patologie psichiatriche	
	o con disabilità temporanea o permanente. Gestione di	
	servizi di assistenza educativa di strada, educativa	
	territoriale, servizi temporanei e territoriale, di servizi	
	di baby parcking, di servizi tipo informagiovani ed informa	
	cittadino, di gestione di centri diurni ed altre strutture	
	con carattere animativo, attività ricreative, sociali,	
	culturali, azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi,	
	servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto	
	sui minori, servizi di sensibilizzazione, aggiornamento,	
	informazione e documentazione sull'abuso, servizio di	
	mediazione penale, servizi di sostegno alla genitorialità,	
	servizio per l'affido familiare, servizi per l'adozione	
	nazionale ed internazionale, servizi di mediazione	
	familiare, interventi per l'armonizzazione dei tempi della	
	città, servizi di pronto intervento sociale, servizi di	
	assistenza scolastica, servizi di assistenza specialistica	
	per alunni diversamente abili, servizi di assistenza	
	materiale per soggetti diversamente abili anche presso	
	istituti scolastici, sostegno socio educativo, gruppi di	
	auto-aiuto, servizi per l'integrazione sociale, trasporto	
	sociale per anziani, minori e disabili, servizio in	
	ambulanza di emergenza urgenza (118), trasporto infermi,	
	trasporto sangue, trasporto organi, unità mobile di strada,	

	servizi di mediazione culturale, servizi per minori non	
	accompagnati, servizi per l'integrazione sociale, sostegno	
	all'integrazione scolastica dei minori immigrati, promozione	
	di attività culturali, ludico ricreative, di socializzazione	
	presso ospedali, anche pediatrici, carceri, servizi docce e	
	cambio abiti, pronto intervento sociale e unità mobile di	
	strada, servizio mensa, area attrezzata per nomadi, gruppi	
	ai auto-aiuto, servizi di reiserimento per l'area penale,	
	servizi di prevenzione, servizi integrativi rivolti alla	
	prostituzione di strada, educativa di strada, servizi di	
	prevenzione e di promozione della salute, soggiorni	
	climatici.	
	Altri servizi: servizi di segretariato sociale, servizio	
	sociale professionale, servizio di ascolto, servizi di	
	sensibilizzazione e informazione, attività di laboratorio	
	creativi di vario genere, produzione artigianale,	
	informatica, attività didattico-espressive, palestra,	
	cineforum, tempo libero ecc., gestione di strutture di	
	accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche	
	con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico	
	o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai	
	minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili	
	utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico,	
	programmare e gestire anche servizi che prevedono forme	
	terapiche alternative e non tradizionali quali socioterapia,	

	musicoterapia, arteterapia, pet-terapy, orto terapia,	
	ippoterapia, onoterapia, Servizio di medicina del lavoro.	
	Promozione e la valorizzazione del Servizio Civile	
	Volontario, organizzare i giovani volontari che hanno già	
	svolto o che intendono svolgere il servizio civile	
	volontario, per la preparazione al servizio e valorizzazione	
	delle competenze acquisite e fornire strumenti idonei per	
	l'inserimento nel mondo del lavoro, assicurare alle	
	associazioni ed enti soci e non dell'associazione	
	l'assistenza sulla progettazione, formazione, tutoraggio,	
	monitoraggio, reclutamento, selezione e valutazione.	
	Attività finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate anche attraverso la gestione di	
	fattorie sociali, orti sociali, fattorie didattiche, aziende	
	agricole, musei, case di recupero, centri di vacanza e	
	villaggi turistici, agriturismo, strutture	
	turistico-ricettive, sportive e ricreative, parchi urbani	
	attrezzati, parcheggi, giardini, strutture per il turismo	
	culturale, sociale, nautico e religioso, stabilimenti	
	balneari, piscine all'aperto e coperte, gestione arenili,	
	spiagge libere, banchine con attività annesse, nonché	
	gestione integrata di residence e complessi immobiliari,	
	servizi di manutenzione, pulizia, custodia, commercio	
	equosolidale, attività di somministrazione di bevande e	
	alimenti a mezzo gestione bar e di servizio di ristorazione	

	nel settore turistico, ricreativo, culturale e sportivo,	
	nonché attività di organizzazione di eventi e di catering.	
	Organizzazione eventi culturali. Servizi di gestione del	
	verde arredo urbano, servizi di pulizia strada,	
	disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ambienti e	
	strade.	
	Formazione: Attività di formazione professionale,	
	qualificazione, riqualificazione, specializzazione,	
	aggiornamento e perfezionamento, in un quadro di formazione	
	permanente, con enti pubblici e privati, attività di	
	formazione di educazione continua in medicina (ECM) ed in	
	ogni settore, formazione continua e costante per i	
	lavoratori (fonti interprofessionali).	
	Formazione manageriale in favore di personale dipendenti	
	pubblici e non, per soggetti svantaggiati, per soggetti	
	disoccupati. Progettazione e consulenza di corsi di	
	formazione finanziata e autofinanziata.	
	Gestione di parcheggi.	
	Fornitura del servizio di mensa scolastica, di ogni tipo e	
	grado e preparazione pasti.	
	Gestione di servizi cimiteriali.	
	E' escluso lo svolgimento di ogni attività per la quale la	
	legge prescrive l'iscrizione ad Albi professionali, ovvero	
	di attività ricadenti in ambiti riservati per legge. La	
	società, infatti, potrà raggiungere il proprio scopo	

	operando esclusivamente nei limiti imposti dalle Leggi	
	vigenti; il tutto sempre con espressa e tassativa esclusione	
	per quelle attività che possono essere rese unicamente da	
	categorie professionali protette o da soggetti aventi	
	particolari caratterizzazioni tecniche tutelate da espresse	
	previsioni normative e che richiedono strutture societarie	
	ed un capitale diverso da quello in parola.	
	La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad	
	esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro:	
	- compiere operazioni finanziarie, bancarie, ipotecarie e	
	immobiliari;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti	
	di credito, banche, società e privati, concedendo le	
	opportune garanzie reali e personali;	
	- partecipare a consorzi di cooperative;	
	- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in imprese specie se svolgono attività analoghe o	
	accessorie all'attività sociale;	
	- accedere, laddove sussistano i presupposti a leggi	
	agevolative e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico	
	in tema di cooperazione;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzati	

	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59 e norme modificative ed	
	integrative;	
	- stipulare convenzioni ai sensi degli articoli 11 e 12	
	della legge n. 68/99 per l'inserimento temporaneo dei	
	disabili.	
	La società al fine di rendere più efficace la propria	
	azione, su deliberazione dell'assemblea di soci, potrà	
	consociarsi con altre cooperative, aderire a consorzi di	
	cooperative, ovvero ad una delle associazioni di	
	rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.	
	Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato, la	
	società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - le	
	attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno	
	rispetto dei limiti della previsione dell'art. 23/61 c.c.,	
	interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed	
	enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed	
	immobiliari non in veste di intermediario e non nei	
	confronti del pubblico - utili ed opportune al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Per il conseguimento del suo oggetto la società potrà	
	avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi	
	vigenti e future.	
	TITOLO III	
	SOCI	

ART. 7		
REQUISITI DEI SOCI		
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e né superiore al limite numerico previsto dalla legge	
	vigente per il tipo sociale adottato.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine, esperienza,	
	specializzazione professionale o capacità professionale	
	maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e	
	che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	

	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	- Soci lavoratori svantaggiati: sono svantaggiate le persone	
	indicate nell'art. 4 della legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	

	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	- Soci sovventori sono persone fisiche, giuridiche ed altri	
	enti comunque costituiti a norma dell'art. 4 della legge n.	
	59 del 31/01/1992 che pur non in possesso dei requisiti	
	richiesti per essere ammessi alla società come soci	
	ordinari, intendano concorrere alla costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale. In questo caso le condizioni di	
	ammissione, qualora non risultino da apposite norme	
	regolamentari, saranno stabilite da apposite delibere	
	assembleari.	
	- Soci fruitori: Possono inoltre essere soci persone che	
	usufruiscono dei servizi della cooperativa, altrimenti	
	definiti utenti. Il numero dei soci è stabilito dall'organo	
	di amministrazione. I Soci fruitori non hanno diritto di	
	voto e non è permesso che essi ricoprano alcuna carica	
	all'interno della Cooperativa, ma è permesso loro di	
	assistere alle Assemblee dei Soci.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	

	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più	
	di tre soci.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	

	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la	
	deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della	
	cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione	
	dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	

	sovraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dagli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere	
	inferiore o maggiore al minimo e al massimo previsto per	
	legge.	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa	
	nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro,	
	né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il	
	limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di	
	conferimenti di beni in natura e di crediti, nei casi	

	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	ART. 10	
	MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un	
	importo almeno corrispondente, di una polizza di	
	assicurazione o di una fideiussione bancaria con le	
	caratteristiche determinate con decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni	
	momento sostituire la polizza o la fideiussione con il	
	versamento del corrispondente importo in danaro.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in	
	natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto	
	dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote	
	corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti,	
	devono essere integralmente liberate al momento della	
	sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione	
	bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad	
	essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per	
	oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della	
	società.	

	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la società.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora	
	dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni	
	successivi al venir meno di tale pluralità.	
	Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore	
	nominale superi la somma di centomila euro.	
	ART. 11	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ART. 12	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio. In questi casi	
	il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per un anno dal giorno in cui si sono	
	verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale	
	sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità	

	del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la	
	disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 13	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che	
	non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto	
	costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai	
	soci a norma dell'art. 2468, 4° comma.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino	
	più in condizione di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	

	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, gli amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	
	mutualistici tra socio e società con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14	
	ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'art. 2531 c.c.;	
	4. nei casi previsti dall'art. 2286 c.c.;	
	5. nei casi previsti dell'art. 2288, 1° comma, c.c.;	
	6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;	

	7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in	
	contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di	
	amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome	
	della società.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	
	esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	
	raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto,	
	previa delibera autorizzativa del consiglio di	
	amministrazione. Se sono più di uno, essi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile	

	e la società consenta la divisione.	
	ART. 16	
	UTILI	
	La Cooperativa:	
	- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi	
	di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua	
	esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre	
	organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per	
	legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed	
	unitaria struttura;	
	- impiega gli utili o avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad	
	esse direttamente connesse;	
	- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il	
	patrimonio dell'organizzazione, sentito l'Organismo di	
	Controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità,	
	salvo diversa destinazione imposta dalla legge;	
	il tutto nei limiti e con le modalità e condizioni previste	
	dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 17	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	

	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni	
	altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di	
	particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed	
	eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o	
	per acquisto di proprie quote.	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori né durante la vita della società né	
	all'atto dello scioglimento.	
	ART. 18	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in	
	un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	

	illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	
	2519, 2° comma, del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di	
	oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446	
	c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli	
	amministratori convochino l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ART. 19	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	

	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli	
	utili.	
	ART. 20	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai	
	soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate	
	dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti	
	interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 21	
	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	

	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del	
	sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 22	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione	

	c) collegio sindacale verificatisi i presupposti di legge	
	previsti dall'art. 2543 c.c.	
	CAPO I	
	ART. 23	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue	
	deliberazioni prese in conformità dello statuto e della	
	legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	ART. 24	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso	
	la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa	
	regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	
	versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	

	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere	
	fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però	
	non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro	
	trenta giorni dalla data della prima.	
	Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei	
	partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e	
	sia inoltre in grado di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli	
	argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o	
	visionare documenti. In questa eventualità, la riunione si	
	considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente	
	ed il segretario.	
	ART. 25	
	COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	

	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e	
	determinare la misura dei relativi compensi;	
	6. la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	
	del presidente del collegio sindacale o del revisore.	
	7. deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	8. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne	
	abbiano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente	
	costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino	
	almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che	
	avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia	
	il numero dei soci partecipanti.	

	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda,	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci.	
	ART. 26	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il	
	socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto	
	di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota posseduta.	
	ART. 27	
	DELEGHE DI VOTO E	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto	
	da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	

	massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante	
	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le	
	disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla	
	maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la	
	stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per	
	la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le	
	elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni	
	concernenti soci, si procederà con la votazione palese.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità	
	di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	CAPO II	
	ART. 28	
	COMPOSIZIONE	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	

	composto da un numero di soci non inferiore a tre e non	
	superiore a cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne	
	determina la composizione entro i limiti suddetto.	
	Gli Amministratori sono nominati fino a revoca o dimissioni	
	o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina. Ciascun amministratore può essere rieletto.	
	Il Consiglio, elegge fra i suoi membri il Presidente ed il	
	Vice presidente che sostituisce il Presidente nei casi di	
	assenza o impedimento.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a	
	condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere	
	identificato da tutti gli altri e sia inoltre in grado di	
	seguire la discussione e di intervenire in tempo reale	
	durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di	
	ricevere, trasmettere o visionare documenti. In questa	
	eventualità, la riunione si considera tenuta nel luogo ove	
	sono presenti il presidente ed il segretario	
	ART. 29	
	COMPETENZE	
	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio,	
	il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della Società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	

	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore d'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti	
	di credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dallo Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive,	
	di qualsiasi genere ed ammontare, contrarre mutui, aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine	
	della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o	
	su linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	

	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncie a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenze;	
	- nominare i rappresentanti della Cooperativa in seno agli	
	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente	
	nel proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di	
	ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di	
	giurisdizione, recedere transigere bonariamente o a mezzo	
	di arbitri anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore, se nominato;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative,	
	operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti	
	nei precedenti punti alla sua competenza;	
	Il consiglio di amministrazione potrà comunque effettuare	
	tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo	

	statuto non attribuiscono alla competenza dell' assemblea.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;	
	può sempre impartire direttive agli organi delegati e	
	avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla	
	legge di esclusiva competenza del consiglio di	
	amministrazione.	
	Gli amministratori in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio debbono nella relazione sulla gestione	
	indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più	
	amministratori gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 c.c.	
	ART. 30	
	DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il	
	presidente o in sua assenza o impedimento il vice	

	presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con	
	deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e	
	in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di	
	quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano	
	di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo	
	2475 4° comma c.c.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere	
	dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere,	
	oppure quando si tratti di affari nei quali siano	
	interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure	
	loro parenti o affini fino al terzo grado.	

	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della	
	seduta e dal segretario.	
	ART. 31	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale, è delegata al presidente del	
	consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali	
	della cooperativa;	
	b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i	
	poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere	

	designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del	
	Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 32	
	COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari	
	non partecipativi, la cooperativa è controllata da un	
	collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il	
	compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa	
	altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I	
	sindaci sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	

	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere	
	scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati	
	con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori	
	universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 33	
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la	
	condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi	
	speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero collegio sindacale è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della giustizia.	
	ART. 34	
	MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata	

	dall'assemblea ai sensi dell'art. 2543 c.c.	
	ART. 35	
	CONTROLLO CONTABILE	
	L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è	
	conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la	
	quale determina il corrispettivo spettante al revisore o	
	alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe	
	professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 36	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di	
	responsabilità contro gli amministratori si applicano le	
	disposizioni previste dall'art. 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 37	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	

	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti	
	dei tre quarti (3/4) della totalità dei soci.	
	ART. 38	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci	
	determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 39	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga	
	un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a	
	liquidazione coatta amministrativa.	
	ART. 40	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto	
	costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.	
	La fusione e la scissione di società cooperative sono	
	disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del	
	codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	

	ART. 41	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso	
	comporta la sua automatica messa in liquidazione.	
	ART. 42	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi	
	modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in	
	liquidazione della società.	
	ART. 43	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il	
	Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 44	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente	
	Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l.	
	e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche	
	ed integrazioni.	
	F.to COMPAGNONE Savino	
	F.to ENRICO MATANO NOTAIO. SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.	

49 di 49